Rinvenimento di beni archeologici: la nozione di scoperta fortuita e i presupposti dell’attribuzione premiale

di Francesca Pastorello

Data di pubblicazione: 16-11-2026

La nozione di scoperta fortuita non si esaurisce nell' imprevedibilità soggettiva dell'evento, né postula che lo scopritore sia privo di conoscenze, interessi o sensibilità nei confronti del patrimonio culturale. Essa esprime, più propriamente, la relazione teleologica intercorrente tra l'attività concretamente intrapresa e il bene che, nel suo svolgimento, venga rinvenuto.

Il premio non deve essere necessariamente circoscritto ai primi oggetti materialmente rinvenuti, quando i beni successivamente emersi costituiscano prosecuzione del medesimo ritrovamento e risultino a esso legati da una relazione oggettiva, spaziale e causale. Una diversa lettura finirebbe per disincentivare la tempestiva denuncia, inducendo il privato a proseguire autonomamente le operazioni al solo fine di assicurarsi la materiale apprensione dell'intero complesso.

Resta affidata al procedimento la puntuale verifica della continuità causale, topografica e archeologica tra il rinvenimento originario e le parti del complesso successivamente portate alla luce.

Guida alla lettura

Il **rinvenimento di un bene archeologico sommerso non coincide sempre con il suo recupero materiale**. Può accadere che un privato individui e segnali un sito, mentre la consistenza e il valore dei reperti emergono solo in seguito, con le campagne di scavo condotte dall’amministrazione competente. In questi casi occorre stabilire **quando il ritrovamento possa qualificarsi come fortuito e quali beni recuperati successivamente possano essere collegati alla dovuta segnalazione iniziale ai fini del premio**.

Il C.g.a. per la Regione Siciliana, con la **sentenza n. 660 del 29 settembre 2026**, affronta questi temi a partire dal ritrovamento di un relitto romano avvenuto nell’agosto del 1999, distinguendo il **carattere fortuito della scoperta dalla successiva attività di ricerca, scavo e recupero** e precisando che **il premio non discende automaticamente dalla segnalazione né può essere determinato senza una valutazione da parte dell’amministrazione**.

La decisione affronta dunque due questioni che devono essere preliminarmente risolte per poter stabilire se e in quale misura spetti il relativo premio. La prima riguarda il carattere fortuito del ritrovamento, la seconda concerne invece l’estensione della scoperta e, nel caso di specie, il suo rapporto con il relitto recuperato solo anni dopo.

Anzitutto, il Collegio individua la disciplina applicabile.

Poiché, come si è detto, il ritrovamento risale all'agosto 1999, i presupposti vanno esaminati alla luce degli **artt. 48 e 49 della legge n. 1089 del 1939.** Queste disposizioni imponevano a chi scoprisse fortuitamente beni di interesse artistico, storico o archeologico di denunciarli e temporaneamente conservarli, riconoscendo allo scopritore un premio in denaro o corrisposto tramite rilascio di parte dei beni, entro il limite di un quarto del loro valore. Le **norme successive hanno precisato ulteriormente la disciplina, ma non ne hanno mutato il nucleo essenziale**.

Il C.g.a. distingue perciò la legge applicabile al fatto ragione del premio dalle regole che oggi governano il procedimento non ancora concluso.

La prima questione riguarda il **significato di "scoperta fortuita"**.

Sul punto, la sentenza respinge una lettura della fortuità legata alla maggiore o minore esperienza o sensibilità culturale dello scopritore. La conoscenza dell'archeologia, la capacità di riconoscere un reperto o l'interesse per i beni culturali non bastano a escludere che la scoperta sia avvenuta fortuitamente. Il criterio decisivo è la **finalità dell'attività svolta prima del ritrovamento**.

La **fortuità viene meno cioè quando il bene emerge nel corso di una ricerca organizzata proprio per individuare reperti archeologici, anche se tale ricerca è stata svolta senza concessione**. Può, al contrario, **sussistere quando il bene viene incontrato durante un'attività non deliberatamente preordinata a tale risultato**.

In altri termini, **tale distinzione non passa tra chi possiede conoscenze archeologiche e chi ne è privo, né tra il subacqueo esperto e quello occasionale**, consentendo di valutare correttamente anche la condotta successiva alla scoperta. La sentenza lega questa distinzione alla **funzione del premio, che mira a favorire la collaborazione spontanea con l'autorità e la tempestiva tutela del patrimonio, non a remunerare un'attività di ricerca svolta per conto dell'amministrazione**.

Tornare sul luogo per sorvegliare il sito o contribuire alla sua tutela non trasforma retroattivamente l'immersione iniziale in una ricerca pianificata e orientata al ritrovamento. Per escludere la casualità occorrono elementi che dimostrino l'esistenza di un **programma di ricerca antecedente al ritrovamento**, non semplici congetture ricavate da circostanze successive.

Applicando questo criterio, il C.g.a. rileva come il TAR avesse erroneamente tratto l'intento di ricerca da circostanze successive al ritrovamento. La costituzione della sede locale dell'Archeoclub, le attività di vigilanza sul sito e la collaborazione con l'amministrazione non dimostrano, da sole, che i ricorrenti fossero andati in quel tratto di mare in cerca di reperti.

Il Collegio affronta anche la **questione processuale della prova** relativa all'Archeoclub.

La deliberazione sulla costituzione della sede locale era stata prodotta tardivamente nel giudizio di primo grado e non poteva essere recuperata in appello, salvo le eccezioni previste

dall'**art. 104, comma 2, c.p.a.** Il **giudice**, osserva il C.g.a., **non può utilizzare i propri poteri istruttori per rimediare alla negligenza probatoria di una parte**. Inoltre, spettava alle amministrazioni provare che il collegamento associativo dei ricorrenti esistesse già prima della scoperta.

La condotta dei ricorrenti dopo aver notato la struttura lignea non cambia la conclusione.

Averne seguito il profilo per alcuni metri e aver prelevato reperti mobili sono comportamenti che possono essere compatibili con la reazione a un incontro inatteso e con il tentativo di comprenderne la possibile natura e fornire all'autorità una segnalazione circostanziata. La tempestiva denuncia del giorno seguente, con la consegna di quanto prelevato e la segnalazione della parte non rimovibile, è coerente con la funzione collaborativa dell'istituto.

Il secondo profilo riguarda l'**oggetto della scoperta.**

Il TAR, nella sentenza appellata, aveva identificato il ritrovamento con i soli frammenti consegnati e considerato il relitto come un bene individuato autonomamente dall'amministrazione tempo dopo durante gli scavi. Il C.g.a. ritiene necessario distinguere la scoperta dalla successiva identificazione scientifica, dallo scavo e dal recupero materiale.

Nel caso di un relitto sommerso, la localizzazione del sito e la percezione di elementi strutturali e contestuali possono rendere conoscibile il bene, anche se la sua estensione e la sua composizione potranno essere definite soltanto con indagini specialistiche.

Questa impostazione è coerente con gli obblighi dello scopritore.

Chi denuncia il rinvenimento deve lasciare all'autorità pubblica le operazioni di scavo e recupero. Non sarebbe quindi ragionevole negargli la qualità di scopritore proprio perché, dopo la segnalazione, ha interrotto le proprie attività e ha consentito all'amministrazione di intervenire secondo i dettami della norma.

La successiva attività pubblica costituisce il **"fisiologico sviluppo" della scoperta originaria**, senza spezzare automaticamente il legame tra chi ha localizzato il sito e i beni che vi vengono poi recuperati. Il collegamento, però, deve essere verificato e non può essere presunto.

Per stabilire se i reperti emersi negli anni successivi facciano parte della stessa scoperta occorre valutare la continuità topografica del sito, la coerenza archeologica tra quanto inizialmente segnalato e quanto recuperato, il nesso causale tra la segnalazione e l'avvio delle attività pubbliche di indagine e la continuità procedimentale con cui l'amministrazione ha trattato la vicenda. In generale, quell'"unicità oggettiva" che consenta di considerare i rinvenimenti espressione di una medesima scoperta.

Una diversa interpretazione rischierebbe anche di disincentivare le segnalazioni, inducendo il privato a proseguire le ricerche per assicurarsi il recupero materiale di ogni parte del complesso e la seguente corresponsione del premio.

La **distanza temporale, da sola, non esclude inoltre la riconducibilità dei beni al ritrovamento originario**, in quanto le operazioni subacquee possono richiedere tempi lunghi per ragioni tecniche, ambientali e organizzative.

In questa valutazione **assume rilievo anche la documentazione dell'amministrazione formata all'epoca della segnalazione**, che nel caso in esame qualificava il sito come un relitto, rinviando la valutazione del bene allo svolgimento degli scavi. Tale elemento, pur non riconoscendo automaticamente il diritto al premio né determinandone l'importo, impedisce di ridurre senza ulteriori verifiche l'oggetto del ritrovamento a frammenti isolati.

Chiarito ciò, è bene ad ogni modo precisare che la sentenza non attribuisce automaticamente ai ricorrenti tutto ciò che è stato recuperato, rimettendo piuttosto all'amministrazione l'accertamento delle parti del relitto e dei reperti effettivamente collegati alla segnalazione del 1999, nonché la valutazione dell'apporto causale della scoperta iniziale.

Quest'ultimo passaggio conduce al tema della quantificazione.

Il premio si forma attraverso una sequenza di attività amministrative, che comprende l'individuazione dei beni riferibili alla scoperta, la loro stima e la determinazione della percentuale spettante. Esso è, in questo senso, una **fattispecie a formazione progressiva.** Fino al provvedimento conclusivo, i richiedenti hanno diritto a che l'amministrazione eserciti correttamente il proprio potere, ma non vantano ancora un credito già definito nel suo ammontare, liquido e immediatamente esigibile.

Il **limite di un quarto del valore dei beni rappresenta a tal proposito la percentuale massima**, non quella automaticamente dovuta. Il premio deve essere determinato considerando, tra gli altri elementi, il valore dei beni effettivamente riconducibili alla scoperta e il contributo dato dai richiedenti.

Non è, del resto, il corrispettivo di un'attività commissionata dall'amministrazione e non remunera l'integrale recupero materiale del bene.

Neppure la verificazione richiesta dai ricorrenti può sostituire il procedimento amministrativo, laddove affidare l'intera sequenza di atti e azioni a un ausiliario del giudice significherebbe trasferire a quest'ultimo l'esercizio di una funzione non ancora svolta che spetta all'amministrazione. **Il giudice** può censurare l'inerzia e precisare i criteri da seguire, ma **non sostituirsi all'amministrazione nella determinazione del premio**.

Il C.g.a. accoglie quindi l'appello nella parte in cui censura l'esclusione dei presupposti del premio e la mancata conclusione del procedimento. Ordina alla Regione Siciliana di adottare un provvedimento espresso e adeguatamente motivato entro i termini ordinari.

L'amministrazione dovrà considerare la natura fortuita della scoperta senza fondarsi sul successivo coinvolgimento dei ricorrenti nell'Archeoclub e dovrà verificare il rapporto tra la segnalazione iniziale e il relitto, senza limitare a priori il premio ai soli reperti consegnati nel 1999.

Infine, la pronuncia non decide quale somma spetti ai ricorrenti. Fissa invece i criteri che l'amministrazione dovrà seguire per concludere una vicenda rimasta aperta per molti anni.

Pubblicato il 29/09/2026

N. 00660/2026REG.PROV.COLL.

N. 00437/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 437 del 2024, proposto da Fabio Di Bono, Dario D'Amico, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Mare Palermo, Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile, 182;

per la riforma

della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2851/2023, resa tra le parti, avente a oggetto:

- la declaratoria di illegittimità del comportamento tenuto dalla Soprintendenza dei Culturali e Ambientali di Trapani nel non provvedere alla valutazione del valore del bene archeologico rinvenuto dai ricorrenti quali unici scopritori in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 90 del D.lgs. 42/2004, del cd. "*relitto di Marausa*";

- nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate, previo accertamento che i ricorrenti sono gli unici scopritori del cd. “relitto di Marausa”, al pagamento della somma di euro. 500.000,00 o della misura che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, quale importo loro spettante per il premio di rinvenimento;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Mare Palermo e di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2026 il Cons. Sebastiano Di Betta e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La controversia trae origine dal rinvenimento, avvenuto l’11 agosto 1999 nel tratto di mare antistante la località di Marausa, di una struttura lignea emergente dal fondale e circondata da numerosi frammenti di anfore.

Secondo quanto riferito dagli odierni appellanti e risultante dal verbale redatto nell’immediatezza dei fatti, Fabio Di Bono e Dario D’Amico, durante un’immersione in apnea, notarono la struttura, ne seguirono per alcuni metri lo sviluppo sul fondale e, avendo intuito che potesse trattarsi dei resti di un’antica imbarcazione, il giorno successivo denunciarono il rinvenimento al Comando della Guardia di finanza di Trapani, consegnando i reperti mobili allora prelevabili e segnalando la presenza del manufatto ligneo non rimovibile.

Con istanza del 23 settembre 1999 essi chiesero alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani la corresponsione del premio di rinvenimento. La Soprintendenza riscontrò la richiesta con nota prot. n. 1437/III dell’8 novembre 1999, recante nell’oggetto la dicitura «*Premio rinvenimento relitto Marausa-Lido*», con la quale rappresentò l’impossibilità, allo stato, di procedere alla valutazione del relitto e del probabile materiale archeologico a esso associato, precisando che soltanto dopo l’avvio o la conclusione dello scavo sarebbero stati disponibili elementi sufficienti per la relativa stima. Le successive campagne pubbliche di indagine e scavo, protrattesi nel tempo, consentirono di portare alla luce e recuperare un esteso relitto navale di epoca romana, poi sottoposto a interventi di conservazione, restauro e musealizzazione.

Nel frattempo, gli interessati sollecitarono ripetutamente la definizione del procedimento. Con

nota del 14 marzo 2014 la Soprintendenza di Trapani comunicò di avere trasmesso alla Soprintendenza del Mare la documentazione relativa alla richiesta; con successiva nota del 20 maggio 2014 l'Assessorato regionale individuò nella medesima Soprintendenza di Trapani l'ufficio competente allo svolgimento dell'attività estimativa e la invitò a trasmettere la documentazione completa e la stima, al fine della successiva determinazione e corresponsione del premio. Il procedimento non pervenne, tuttavia, a conclusione.

2. Esaurito senza esito il tentativo di mediazione, Di Bono e D'Amico adirono il Tribunale ordinario di Palermo, chiedendo la condanna delle Amministrazioni interessate al pagamento del premio.

3. Con sentenza n. 2298 del 14 maggio 2018 il Tribunale dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La stessa domanda venne quindi tempestivamente riproposta al T.A.R. Sicilia sede di Palermo, per accertare l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione, la qualità dei ricorrenti quali scopritori fortuiti del relitto e la spettanza del premio, quantificato in euro 500.000,00, ovvero nella diversa somma da determinare in corso di causa.

Le Amministrazioni resistenti contestarono tanto la spettanza quanto la misura del premio. In particolare, sostennero che il rinvenimento non potesse considerarsi fortuito, valorizzando il successivo collegamento degli interessati con la sede trapanese dell'Archeoclub d'Italia e le attività di controllo e recupero svolte nel tratto di mare interessato. Dedussero, inoltre, che Di Bono e D'Amico avrebbero individuato soltanto alcuni frammenti, mentre il relitto sarebbe stato rinvenuto anni dopo dalla Soprintendenza mediante autonome campagne di scavo.

In prossimità dell'udienza di discussione i ricorrenti depositarono una memoria e la deliberazione n. 720 del 19 gennaio 2000, relativa alla costituzione della sede locale dell'Archeoclub. Il T.A.R. Sicilia ritenne tardivi tanto lo scritto difensivo quanto la produzione documentale e dichiarò di non poterne tenere conto ai fini della decisione.

4. Con sentenza n. 2851 del 25 settembre 2023 il T.A.R. Sicilia respinse il ricorso.

Il primo giudice escluse che i ricorrenti potessero essere qualificati come scopritori fortuiti, ritenendo plausibile che essi si fossero recati nel tratto di fondale allo specifico fine di svolgere attività di ricerca, nell'ambito delle iniziative successivamente documentate dall'Archeoclub.

Il Tribunale ritenne, inoltre, che la scoperta dell'agosto 1999 avesse avuto a oggetto soltanto alcuni piccoli reperti e frammenti lignei, e non anche il relitto, successivamente individuato e recuperato dalla Soprintendenza attraverso apposite campagne di scavo. A sostegno di tale conclusione richiamò l'orientamento formatosi con riguardo ai relitti di Gela, fondato sulla necessità dell'unicità oggettiva del ritrovamento sotto il profilo fattuale, spaziale e temporale.

5. Avverso tale pronuncia Di Bono e D'Amico hanno proposto il presente appello.

Con un unico, articolato motivo essi deducono l'erroneità della sentenza per violazione della disciplina in materia di scoperte fortuite, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Quanto alla

natura del rinvenimento, osservano che la sede trapanese dell'Archeoclub venne costituita soltanto il 19 gennaio 2000, sulla base di una domanda presentata il 18 ottobre 1999, e dunque successivamente alla scoperta dell'11 agosto 1999. Le attività associative documentate nel corso del 2000 non potrebbero, pertanto, essere utilizzate per qualificare retroattivamente il rinvenimento come esito di una ricerca programmata. Sottolineano, inoltre, che non risulta rilasciata alcuna concessione per lo svolgimento di attività di ricerca archeologica. Quanto all'oggetto della scoperta, gli appellanti sostengono di non essersi limitati a recuperare frammenti isolati, avendo invece individuato e localizzato una struttura lignea non rimovibile, associata a un consistente deposito di anfore e immediatamente ritenuta riferibile a un'antica imbarcazione. Richiamano, al riguardo, la nota soprintendentizia dell'8 novembre 1999, che già qualificava il procedimento come relativo al «*relitto Marausa-Lido*» e rinviava la stima all'avvio o alla conclusione dello scavo. Chiedono, pertanto, la riforma della sentenza, la declaratoria dell'illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione di procedere alla valutazione del bene e la condanna al pagamento della somma richiesta, ovvero di quella da determinare mediante il procedimento estimativo previsto dalla disciplina di settore.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite e hanno chiesto la reiezione del gravame, ribadendo l'assenza del carattere fortuito della scoperta, la distinzione tra i reperti consegnati nel 1999 e il relitto successivamente recuperato e l'insussistenza dei presupposti per una condanna immediata al pagamento.

6. All'udienza pubblica del 1° luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I. Prima di accedere allo scrutinio dell'unico, articolato motivo di appello, occorre ricondurre la controversia al suo esatto perimetro, distinguendo piani che la formulazione cumulativa delle domande potrebbe, altrimenti, indurre a sovrapporre.

Il giudizio non verte, in via immediata, sull'esistenza di un credito pecuniario già compiutamente formato, né sulla mera quantificazione della somma pretesa dagli appellanti. Esso investe, anzitutto, la legittimità della radicale esclusione dei presupposti dai quali dipendono l'avvio e la conclusione del procedimento destinato alla determinazione del premio di rinvenimento.

Il motivo devoluto al Collegio si articola, in particolare, in due profili intimamente connessi: la qualificazione come fortuita della scoperta avvenuta nell'agosto 1999 e l'individuazione del suo oggetto, con specifico riguardo al rapporto tra quanto allora individuato e il relitto successivamente portato alla luce mediante le campagne pubbliche di scavo.

La loro trattazione non può che essere coordinata, poiché la natura dell'attività originariamente svolta dagli appellanti e l'estensione oggettiva del rinvenimento costituiscono aspetti concorrenti del medesimo fatto genetico.

La domanda di condanna al pagamento di euro 500.000,00 non modifica tale ordine logico. Essa presuppone, infatti, la positiva definizione dell'*an* della pretesa e, ulteriormente, il

compimento della sequenza estimativa e determinativa prevista dalla disciplina di settore. La possibilità di una liquidazione giudiziale immediata e i limiti del sindacato esercitabile sul *quantum* saranno, pertanto, esaminati soltanto dopo la verifica dei presupposti sostanziali contestati.

Occorre, altresì, individuare la disciplina applicabile *ratione temporis*.

Il rinvenimento risale all'11 agosto 1999 e ricade, quindi, sotto la vigenza degli artt. 48 e 49 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Il primo imponeva a chiunque avesse scoperto fortuitamente cose mobili o immobili d'interesse artistico, storico o archeologico di farne immediata denuncia all'autorità competente e di provvedere alla loro temporanea conservazione, lasciandole nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento; il secondo riconosceva allo scopritore un premio, in denaro o mediante rilascio di parte delle cose scoperte, non superiore al quarto del loro valore.

La disciplina dei ritrovamenti archeologici si fondava già allora su un'architettura normativa ben definita: riserva pubblica dell'attività di ricerca, distinzione tra ritrovamento programmato e scoperta accidentale, obblighi di denuncia e custodia, appartenenza pubblica dei reperti e valorizzazione economica della collaborazione prestata dal privato.

Tale assetto è stato successivamente trasfuso, dapprima, negli artt. 87 e seguenti del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e, quindi, negli artt. 90-93 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Le codificazioni sopravvenute hanno reso più analitica la disciplina, precisando i soggetti legittimati, gli obblighi gravanti sullo scopritore e le modalità di stima e determinazione del premio, ma non ne hanno alterato il nucleo essenziale, costituito dalla fortuità della scoperta, dall'adempimento dei doveri di immediata cooperazione e dalla necessaria intermediazione amministrativa ai fini della concreta attribuzione patrimoniale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5091; C.G.A.R.S., Sez. giur., 12 febbraio 2018, n. 84).

Ne deriva che i presupposti sostanziali del rinvenimento devono essere verificati alla luce della legge vigente al momento del fatto, mentre gli atti procedimentali ancora da compiere restano assoggettati, secondo il principio *tempus regit actum*, alla disciplina attualmente vigente, in quanto compatibile con una fattispecie sostanziale già verificatasi.

Non si tratta, dunque, di applicare retroattivamente il Codice dei beni culturali alla scoperta del 1999, bensì di distinguere il regime del fatto generatore da quello del procedimento amministrativo tuttora incompiuto. Tale precisazione impedisce, per un verso, di giudicare la condotta degli appellanti mediante il diretto e indifferenziato richiamo a norme sopravvenute e, per altro verso, evita che la successione delle fonti si traduca nell'impropria sottrazione della vicenda alla disciplina procedimentale oggi preordinata alla valutazione del bene e alla determinazione del premio.

Deve poi essere risolta la questione concernente la deliberazione n. 720 del 19 gennaio 2000, con la quale l'Archeoclub d'Italia dispose la costituzione della propria sede locale di Trapani.

Il documento era stato depositato nel giudizio di primo grado unitamente alla memoria del 9

maggio 2023. Il T.A.R. Sicilia, rilevata la tardività della produzione e non ravvisando i presupposti per la rimessione in termini, dichiarò di non poterne tenere conto. Tale statuizione, riferita all'utilizzabilità del documento nel primo grado, copre anche la questione della sua ammissibilità in appello, governata dall'art. 104, comma 2, c.p.a.

Ritiene infatti il Collegio che – fuori da situazioni assolutamente eccezionali, cui fa riferimento la disposizione testé citata, che nella specie non è dato ravvisare – le parti non sono ammesse a produrre in appello documenti che non hanno ritualmente versato in primo grado: giacché, diversamente opinando, il giudizio amministrativo si risolverebbe nel solo secondo grado, per mera scelta di parte.

A tal proposito, giova richiamare l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14/2004), la quale ha sancito che il principio di piena parità delle parti costituisce un valore di rango costituzionale ai sensi dell'art. 24. Da ciò deriva non soltanto l'obbligo per il legislatore di conformare le regole processuali a tale equilibrio in ogni stato e grado del giudizio, ma anche l'illegittimità di qualsiasi opzione ermeneutica che determini un'ingiustificata posizione di privilegio processuale a favore di una parte e a detrimento dell'altra.

Nel giudizio amministrativo di secondo grado, l'ingresso di nuovi documenti è rigidamente regolato dall'art. 104, comma 2, c.p.a. La norma circoscrive la produzione documentale in appello alle sole ipotesi in cui il Collegio ritenga le prove indispensabili per la decisione, ovvero qualora la parte dimostri che la mancata tempestiva produzione nel giudizio di *prime cure* sia dipesa da causa a essa non imputabile.

Alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata – fedele ai canoni del giusto processo – l'intervento del giudice non può mai tradursi in un soccorso istruttorio volto a sanare le negligenze probatorie delle parti.

Ne consegue che i poteri d'ufficio del giudice d'appello non possono essere strumentalizzati per superare preclusioni o decadenze maturate nel corso del primo grado di giudizio. Consentire una simile produzione non significherebbe ammettere "*nuove*" prove, bensì recuperare tardivamente mezzi istruttori che la parte è ormai decaduta dal diritto di introdurre (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 742/2025; Sez. III, n. 3872/2025, Sez. IV, n 5560/2021).

Trova quindi conferma quell'indirizzo ermeneutico secondo cui l'indispensabilità della prova presuppone la rigorosa verifica che i fatti di causa non potessero essere dimostrati attraverso altri mezzi, che la parte aveva l'onere di azionare nel rispetto delle forme e delle tempistiche processuali. Tale lettura risulta pienamente conforme ai principi di parità, contraddittorio e giusto processo sanciti dall'art. 111, comma 1, Cost. e recepiti dall'art. 2 c.p.a..

In definitiva, nel processo amministrativo il principio di parità delle parti (ex art. 2 c.p.a.) governa anche la fase di ammissione e valutazione delle prove. Di conseguenza, il metodo acquisitivo non può essere distorto, poiché ciò determinerebbe una macroscopica violazione della parità delle parti.

La sentenza appellata è, nondimeno, erronea, nella parte in cui ha attribuito rilievo determinante al collegamento degli odierni appellanti con la sede trapanese dell'Archeoclub, traendone il convincimento che essi si fossero recati nel tratto di mare interessato allo specifico fine di svolgere attività di ricerca archeologica.

Il collegamento degli appellanti con detta sede – ossia la preesistenza di essa alla scoperta di cui qui trattasi – integra infatti un fatto impeditivo all'accoglimento della domanda, rispetto al quale dunque l'onere probatorio grava sulla parte resistente che, eccependolo, avrebbe dovuto provarlo, ex art. 2697, secondo comma, cod. civ.; sicché erroneamente il primo giudice ha ritenuto di poterne ascrivere le conseguenze ostative ai ricorrenti, sulla mera base di un'allegazione dell'amministrazione intimata.

Ciò posto, può procedersi all'esame del primo profilo sostanziale del motivo, concernente il significato giuridico della fortuità della scoperta e la sua applicazione alla condotta tenuta dagli appellanti nell'agosto 1999.

II. La sentenza appellata ha escluso il carattere fortuito del rinvenimento sul presupposto che gli odierni appellanti, in ragione del loro collegamento con l'Archeoclub e delle attività successivamente svolte nel tratto di mare interessato, si fossero verosimilmente recati sul posto allo specifico fine di ricercare reperti archeologici.

Tale conclusione non può essere condivisa.

Fermo restando che, come detto, non è comprovata l'appartenenza dei ricorrenti all'Archeoclub (già) al momento della controversa scoperta delle tracce del relitto, merita ulteriormente considerarsi che la nozione di scoperta fortuita non si esaurisce nell'imprevedibilità soggettiva dell'evento, né postula che lo scopritore sia privo di conoscenze, interessi o sensibilità nei confronti del patrimonio culturale. Essa esprime, più propriamente, la relazione teleologica intercorrente tra l'attività concretamente intrapresa e il bene che, nel suo svolgimento, venga rinvenuto.

La distinzione normativa non corre, dunque, tra lo scopritore inesperto e quello competente, né tra il cittadino occasionalmente interessato all'archeologia e chi abbia maturato una particolare familiarità con la materia. Essa separa, piuttosto, la ricerca intenzionalmente organizzata in vista del rinvenimento di beni culturali dalla scoperta intervenuta nel corso di un'attività non preordinata a tale risultato. La fortuità non è l'antitesi della competenza, ma della programmazione finalizzata.

Può, pertanto, essere fortuita anche la scoperta compiuta da chi, per esperienza personale o sensibilità culturale, sia in grado di riconoscere prontamente la possibile natura archeologica di quanto rinvenuto. La capacità di attribuire significato al bene emerso non trasforma, per ciò solo, in attività di ricerca quella nel cui corso esso sia stato incontrato. Una diversa lettura condurrebbe al risultato paradossale di escludere dal premio proprio colui che, grazie alla propria consapevolezza, sia posto nella condizione di adempiere con maggiore prontezza e precisione agli obblighi di denuncia e conservazione.

La funzione dell'istituto conferma tale conclusione. Il premio non costituisce il corrispettivo di un'attività commissionata dall'Amministrazione, né remunera la materiale apprensione o l'integrale recupero del bene. Esso valorizza la cooperazione del privato all'emersione e alla salvaguardia del patrimonio culturale, incentivando condotte conformi agli obblighi di immediata denuncia, conservazione e affidamento del reperto all'autorità competente. La sua giustificazione pubblicistica risiede, pertanto, nel favorire una collaborazione civica senza la quale una parte del patrimonio archeologico potrebbe rimanere ignota, essere dispersa o sottratta alla fruizione collettiva (cfr. C.G.A.R.S., Sez. giur., 9 luglio 2025, n. 532).

In tale prospettiva, la fortuità viene meno quando il ritrovamento costituisca l'esito dell'attività alla quale il soggetto si era deliberatamente dedicato: una ricerca archeologica programmata, l'esecuzione di una concessione, lo svolgimento di un incarico professionale o istituzionale, oppure un'iniziativa comunque organizzata e teleologicamente orientata al rinvenimento poi verificatosi.

Non è, per converso, sufficiente che la scoperta sia avvenuta durante un'immersione subacquea, né che lo scopritore abbia successivamente intrapreso attività di protezione del sito o aderito a un'associazione avente finalità culturali. Ciò che rileva è la destinazione concreta dell'attività al momento del rinvenimento, non la biografia successiva dello scopritore.

Neppure l'assenza di una concessione di ricerca sarebbe, isolatamente considerata, decisiva: anche una ricerca archeologica abusivamente intrapresa resterebbe incompatibile con la fortuità. Nel caso in esame, tuttavia, tale assenza si accompagna alla mancanza di qualsiasi elemento dal quale possa desumersi l'esistenza, prima dell'11 agosto 1999, di un'attività organizzata, di un programma di esplorazione archeologica o di una specifica iniziativa rivolta alla ricerca di beni sommersi.

La ricostruzione accolta dal primo giudice muove, invece, da circostanze tutte successive al rinvenimento.

Nel caso di specie, ciò che può desumersi è che, dopo il rinvenimento, gli interessati abbiano consolidato il proprio impegno nella tutela del sito e instaurato forme di collaborazione con l'Amministrazione. Non può invece inferirsene, invertendo la successione causale degli avvenimenti, che un programma di ricerca già esistesse prima della scoperta e ne avesse costituito l'occasione.

La condotta successiva può contribuire a chiarire il significato di quella precedente, ma non può mutarne retroattivamente la natura in assenza di elementi che attestino la preesistenza di un'attività di ricerca programmata. Il giudice di *prime cure* ha, sotto tale profilo, sovrapposto il fatto generatore agli sviluppi che da esso presero avvio. L'adesione a un'associazione è stata assunta quale indice dell'intento che avrebbe animato gli appellanti in epoca anteriore; le attività di vigilanza poste in essere dopo la segnalazione sono state convertite nella prova di una ricerca archeologica già in corso.

La sequenza documentale restituisce, invece, un ordine diverso: dapprima il rinvenimento e la

tempestiva denuncia; successivamente la costituzione della sede associativa e le iniziative rivolte alla protezione del luogo ormai noto.

Neppure può assumere valore dirimente la circostanza che gli appellanti, una volta notata la struttura lignea, ne abbiano seguito per alcuni metri lo sviluppo sul fondale e abbiano prelevato taluni reperti mobili. Tali operazioni non dimostrano l'esistenza di una ricerca preordinata, ma descrivono la condotta immediatamente conseguente all'incontro con un bene inatteso, diretta a comprenderne la possibile natura e a fornire all'autorità una segnalazione sufficientemente circostanziata.

Occorre, infatti, distinguere l'intenzione che precede il rinvenimento dalla consapevolezza che si forma dopo di esso. La scoperta, proprio perché suscettibile di attrarre l'attenzione e sollecitare ulteriori verifiche, può determinare un mutamento nella condotta del soggetto; ma l'attività svolta dopo la percezione del bene non consente di qualificare retroattivamente come programmata quella che aveva condotto al suo incontro.

La tempestività della denuncia assume, in tale contesto, valore confermativo. Gli interessati si rivolsero il giorno successivo al Comando della Guardia di finanza, consegnando quanto materialmente prelevato e segnalando la presenza della struttura non rimovibile. Si tratta di un comportamento coerente con la funzione collaborativa dell'istituto e significativo ai fini della ricostruzione complessiva della vicenda, pur non essendo, isolatamente considerato, sufficiente a dimostrare la fortuità.

Non vale, in senso contrario, affermare che fosse meramente "*plausibile*" una finalità di ricerca. La qualificazione giuridica del rinvenimento non può essere fondata su un'ipotesi congetturale, tanto più quando essa sia desunta da elementi cronologicamente posteriori e non trovi riscontro nell'esistenza di un'organizzazione, di un incarico, di una concessione o di un programma preesistente.

L'esclusione della fortuità richiede che l'attività concretamente esercitata sia (comprovata come) intenzionalmente organizzata per la ricerca di beni archeologici o comunque teleologicamente orientata al rinvenimento poi verificatosi; non è sufficiente che, dopo avere scoperto il bene, il privato abbia scelto di dedicarsi alla sua protezione.

Gli elementi valorizzati dalla sentenza appellata non sono, pertanto, idonei a escludere il carattere fortuito della scoperta dell'11 agosto 1999.

III. Parimenti erronea è la seconda proposizione sulla quale riposa la sentenza impugnata, secondo cui il rinvenimento dell'agosto 1999 avrebbe avuto a oggetto soltanto i frammenti materialmente prelevati e consegnati, mentre il relitto sarebbe stato autonomamente scoperto dall'Amministrazione nel corso delle successive campagne di scavo.

Tale ricostruzione sovrappone nozioni giuridicamente distinte: la scoperta, l'individuazione, lo scavo e il recupero materiale del bene.

La scoperta designa il momento nel quale l'esistenza di un bene culturale sino ad allora ignoto

viene resa conoscibile attraverso un'individuazione sufficientemente determinata. Lo scavo e il recupero attengono, invece, alle successive attività tecniche necessarie a definirne consistenza, articolazione, valore e condizioni di conservazione. Esse completano la conoscenza del bene, ma non necessariamente ne segnano il primo ingresso nella sfera della conoscibilità giuridicamente rilevante.

La distinzione assume particolare evidenza nell'archeologia subacquea. Un complesso sedimentato nel fondale, non suscettibile di immediata apprensione e la cui estensione può essere accertata soltanto mediante indagini specialistiche, non può essere ricondotto al paradigma proprio del singolo oggetto mobile integralmente visibile e asportabile.

In tale contesto, la scoperta può perfezionarsi mediante la localizzazione del sito, la percezione di elementi strutturali e contestuali idonei a rivelarne la possibile natura archeologica e la tempestiva segnalazione all'autorità competente, ancorché la compiuta identificazione scientifica e la delimitazione del complesso richiedano successive operazioni di scavo.

Pretendere, ai fini del riconoscimento della qualità di scopritore, l'integrale emersione o il materiale recupero del bene introdurrebbe, del resto, una contraddizione interna alla disciplina. Lo scopritore è tenuto a denunciare immediatamente il rinvenimento, a preservare lo stato dei luoghi e a rimettere all'autorità pubblica le attività di scavo e recupero. Non potrebbe, dunque, essergli negata la riferibilità della scoperta proprio perché, adempiendo tali obblighi, egli abbia interrotto ogni ulteriore iniziativa e consentito che il bene fosse portato alla luce dall'Amministrazione.

La doverosa consegna del sito alla tutela pubblica non spezza il rapporto tra il rinvenimento originario e ciò che l'intervento amministrativo consente successivamente di recuperare; ne costituisce, al contrario, il fisiologico sviluppo.

È stato, in tal senso, affermato che il premio non deve essere necessariamente circoscritto ai primi oggetti materialmente rinvenuti, quando i beni successivamente emersi costituiscano prosecuzione del medesimo ritrovamento e risultino a esso legati da una relazione oggettiva, spaziale e causale. Una diversa lettura finirebbe per disincentivare la tempestiva denuncia, inducendo il privato a proseguire autonomamente le operazioni al solo fine di assicurarsi la materiale apprensione dell'intero complesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5091).

Ciò non comporta che ogni reperto recuperato in epoca successiva debba essere automaticamente ricondotto alla prima segnalazione. Occorre verificare se tra quest'ultima e il complesso successivamente indagato sussista quella unicità oggettiva che consente di considerarli espressione di una medesima scoperta.

Il criterio, enunciato dalla giurisprudenza formatasi con riguardo ai relitti di Gela, non può tuttavia essere risolto nella mera simultaneità materiale dei rinvenimenti. L'unità della scoperta deve essere apprezzata in termini sostanziali, mediante la convergenza di plurimi indici: la continuità topografica del sito; la coerenza archeologica tra quanto inizialmente segnalato e

quanto successivamente recuperato; il nesso causale tra la prima individuazione e l'avvio delle attività pubbliche di indagine; la continuità procedimentale con la quale l'Amministrazione abbia trattato la vicenda (cfr. C.G.A.R.S., Sez. giur., 12 febbraio 2018, n. 84).

La distanza temporale tra la segnalazione e il recupero non assume, quindi, valore autonomamente dirimente. Nell'archeologia sommersa, la durata delle operazioni può dipendere dalla complessità tecnica dello scavo, dalle condizioni ambientali, dalla disponibilità di risorse e dalle determinazioni organizzative dell'Amministrazione. Il tempo impiegato dall'autorità per portare alla luce il bene non può retroagire sulla consistenza della scoperta, né restringerne, per ciò solo, l'oggetto.

Il precedente relativo ai relitti di Gela presenta, sotto tale profilo, elementi non sovrapponibili alla vicenda in esame. In quel caso, il primo rinvenimento aveva riguardato oggetti isolati e frammenti lignei soltanto ipoteticamente riferibili a un'imbarcazione; il relitto era stato individuato anni dopo mediante campagne specificamente programmate; permanevano incertezze sulla coincidenza del sito e sul rapporto tra i reperti originari e la struttura successivamente scoperta; il richiedente aveva, inoltre, partecipato ad attività organizzate di ricerca.

La fattispecie di Marausa presenta connotati differenti.

Gli appellanti non segnalarono soltanto reperti mobili dispersi. Essi riferirono di avere individuato una struttura lignea incorporata nel fondale, della quale avevano seguito per alcuni metri lo sviluppo e che risultava associata a numerosi frammenti di anfore. La presenza di un elemento strutturale non rimovibile, inserito in un contesto archeologicamente significativo, conferiva alla segnalazione un grado di determinatezza qualitativamente diverso da quello proprio del mero ritrovamento di oggetti isolati.

Assume, inoltre, rilievo il comportamento tenuto dall'Amministrazione nell'immediatezza dei fatti. Con la nota dell'8 novembre 1999, la Soprintendenza non qualificò la vicenda come generico rinvenimento di frammenti, ma individuò espressamente l'oggetto del procedimento nel «*premio rinvenimento relitto Marausa-Lido*», precisando che la valutazione del relitto e del probabile materiale archeologico a esso associato sarebbe stata possibile soltanto dopo l'avvio o la conclusione dello scavo. La nota non integra un riconoscimento definitivo della spettanza o della misura del premio. Essa riveste, tuttavia, particolare significato, poiché proviene dall'autorità istituzionalmente competente, precede le campagne sistematiche di recupero e documenta che, già pochi mesi dopo la denuncia, la segnalazione degli appellanti era stata amministrativamente riferita non a una raccolta di frammenti privi di connessione, ma a un sito identificato come relitto.

Tale qualificazione coeva impone all'Amministrazione di confrontarsi specificamente con il contenuto della propria originaria ricostruzione e non consente di affermare l'estraneità del relitto sulla sola base della circostanza che il suo recupero materiale sia avvenuto in epoca successiva.

La successiva attività dell'Amministrazione può conferire al rinvenimento una compiuta definizione archeologica, ma non si sostituisce necessariamente alla scoperta originaria quando abbia da essa ricevuto impulso e indicazione del sito. Anche la segnalazione, indipendentemente dalla materiale detenzione del bene, costituisce una forma giuridicamente rilevante di cooperazione quando apporti una conoscenza causalmente decisiva per l'attivazione della tutela pubblica (cfr. C.G.A.R.S., Sez. giur., 9 luglio 2025, n. 532).

Nel caso in esame, non è quindi consentito circoscrivere aprioristicamente l'oggetto della scoperta ai soli frammenti mobili consegnati il 12 agosto 1999.

Resta affidata al procedimento la puntuale verifica della continuità causale, topografica e archeologica tra il rinvenimento originario e le parti del complesso successivamente portate alla luce.

Il Collegio non è, infatti, chiamato a individuare in questa sede ogni singolo reperto o porzione del relitto da ricomprendere nella futura valutazione. Tale delimitazione richiede apprezzamenti tecnici e archeologici propri dell'autorità competente. L'Amministrazione dovrà, nondimeno, procedervi nel rispetto di un preciso vincolo conformativo: non potrà considerare estranei alla scoperta originaria i beni successivamente recuperati per il solo fatto che non furono materialmente estratti dagli appellanti, ma dovrà accertare quali parti del relitto e quali materiali siano effettivamente riconducibili, secondo continuità causale, topografica e archeologica, al rinvenimento dell'agosto 1999; dovrà, inoltre, determinare l'entità dell'apporto causale di tale originario rinvenimento rispetto alla compiuta acquisizione dell'intero compendio archeologico – giacché, come si è già detto, la normativa applicabile riconosce la spettanza un premio, in denaro o mediante rilascio di parte delle cose scoperte, *non superiore* al quarto del loro valore (e non, invece, *pari esattamente* a un quarto di esso, come anche in questo caso la parte istante punterebbe a ottenere) – di guisa che l'entità di detta incidenza causale è fondamentale per determinare correttamente l'entità del premio effettivamente spettante ai ricorrenti, sempre entro il quarto del valore dei reperti alla cui scoperta hanno dato origine.

IV. La fondatezza delle censure esaminate non conduce, pertanto, all'accoglimento integrale delle domande formulate dagli appellanti.

La riforma della sentenza impugnata comporta la rimozione delle ragioni che hanno impedito la definizione del procedimento: la natura fortuita del rinvenimento non poteva essere esclusa in forza del (successivo) coinvolgimento degli appellanti nell'Archeoclub, né l'oggetto della scoperta poteva essere aprioristicamente circoscritto ai soli frammenti materialmente consegnati nell'agosto 1999.

Da tale accertamento discende l'obbligo dell'autorità competente di riprendere e portare a compimento il procedimento rivolto alla delimitazione del compendio riferibile alla scoperta, alla sua valutazione e alla conseguente determinazione del premio, alla stregua dei parametri indicati *ut supra*. Non ne deriva, invece, l'immediata insorgenza, nella misura indicata in ricorso, di un credito pecuniario suscettibile di diretta condanna al pagamento.

L'attribuzione premiale configura, infatti, una fattispecie a formazione progressiva. Il

rinvenimento, la denuncia e la ricorrenza delle condizioni soggettive e oggettive stabilite dalla legge costituiscono i presupposti dell'esercizio del potere; l'obbligazione patrimoniale si precisa nella sua concreta consistenza soltanto mediante la delimitazione dei beni riferibili alla scoperta, la loro stima, la determinazione della percentuale spettante e l'adozione del provvedimento conclusivo.

Sino a tale momento, la posizione dello scopritore conserva natura di interesse legittimo pretensivo al corretto, tempestivo e non elusivo esercizio del potere. Il diritto soggettivo al pagamento sorge nella consistenza concretamente definita dall'atto conclusivo, e non già, in forma liquida, per effetto della sola materialità del rinvenimento (cfr. Cass. civ., Sez. Un., ord. 5 febbraio 2025, n. 2932; C.G.A.R.S., Sez. giur., 23 aprile 2026, n. 283).

La distinzione non risponde a un formalismo classificatorio, ma riflette l'assetto sostanziale dell'istituto. La legge non predetermina né il valore del bene, né una percentuale invariabilmente dovuta; rimette all'Amministrazione il compito di comporre, mediante un procedimento adeguatamente istruito e motivato, i diversi elementi rilevanti ai fini dell'attribuzione.

L'accertamento dei presupposti della scoperta impone l'apertura e la conclusione del procedimento di determinazione del premio, ma non ne anticipa automaticamente l'esito economico.

Non si controverte qui, infatti, di un diritto di credito già esistente, bensì di un interesse legittimo alla sua concreta emersione, determinazione e liquidazione.

La domanda di pagamento di euro 500.000,00 muove, invece, dall'assunto che agli appellanti spetti senz'altro il quarto del valore complessivo del relitto, a sua volta individuato in euro 2.000.000,00 sulla base delle spese sostenute per il recupero, il restauro e la musealizzazione.

Entrambi i passaggi risultano privi di fondamento.

L'espressione normativa «*non superiore al quarto*» individua un limite massimo, non una misura fissa. Essa circoscrive il potere di determinazione, ma non trasforma la percentuale più elevata in una conseguenza necessaria di ogni scoperta fortuita. La misura concreta deve essere stabilita alla luce delle caratteristiche del rinvenimento, dell'effettivo apporto causale dello scopritore, della consistenza e del valore dei beni riferibili alla scoperta e degli ulteriori elementi rilevanti secondo la disciplina applicabile. Il quarto del valore rappresenta il limite dell'attribuzione possibile, non il contenuto indefettibile dell'attribuzione dovuta (cfr. C.G.A.R.S., Sez. giur., 23 aprile 2026, n. 283).

Parimenti impropria è l'identificazione del valore archeologico del relitto con il costo complessivamente sostenuto per recuperarlo, restaurarlo, conservarlo e renderlo fruibile al pubblico.

Tali esborsi esprimono il costo delle attività tecniche e organizzative preordinate alla tutela e

alla valorizzazione; non coincidono, per natura e funzione, con il valore della cosa scoperta. Essi possono tuttavia offrire dati conoscitivi utili, ove tecnicamente pertinenti, che andranno certamente considerati nel successivo *iter*procedimentale, ma non sostituiscono la stima richiesta dalla legge.

Quest'ultima deve riguardare il bene culturale nella sua consistenza e rilevanza, considerando lo stato di conservazione, il significato storico e archeologico, l'unità o articolazione del complesso e ogni altro parametro tecnicamente attendibile. L'appartenenza pubblica, la possibile inalienabilità e l'assenza di un mercato ordinario rendono peculiare l'operazione estimativa, ma non autorizzano a risolverla nella sommatoria dei costi sostenuti successivamente al rinvenimento.

Neppure può trovare accoglimento, allo stato, la richiesta di disporre una verificazione.

La verificazione è uno strumento istruttorio destinato all'accertamento di fatti che richiedano specifiche competenze tecniche; non può essere disposta, nella presente fase, per trasferire all'ausiliario del giudice l'integrale esercizio della funzione estimativa e determinativa che l'Amministrazione non ha ancora svolto (ostandovi, quantomeno, l'art. 34, comma 2, del c.p.a.).

Nel caso in esame non si tratta soltanto di accertare un dato tecnico puntuale, ma di compiere una sequenza coordinata di operazioni: individuare le parti del relitto e i materiali riconducibili alla scoperta originaria; determinarne il valore secondo criteri specialistici; stabilire, entro il limite legale, la percentuale spettante. L'accertamento tecnico si intreccia, dunque, con valutazioni che devono essere esercitate in prima battuta dall'autorità competente, nel contraddittorio procedimentale con gli interessati. La sostituzione giudiziale dell'intera sequenza non costituirebbe sindacato sull'esercizio del potere, ma esercizio originario del medesimo.

L'accoglimento dell'appello deve, pertanto, tradursi in una pronuncia dotata di un contenuto conformativo sufficientemente preciso da impedire la riedizione delle illegittimità accertate, ma rispettoso degli apprezzamenti tecnici e amministrativi non ancora esercitati.

L'Amministrazione dovrà muovere dal presupposto che la fortuità della scoperta non può essere negata in ragione del successivo coinvolgimento degli appellanti nell'Archeoclub o delle attività di vigilanza svolte dopo la denuncia; dovrà altresì escludere che l'oggetto del rinvenimento possa essere limitato ai soli reperti materialmente consegnati per la mera circostanza che le ulteriori parti del complesso siano state portate alla luce mediante attività pubbliche di scavo.

Resteranno, invece, affidate all'istruttoria tecnica la puntuale individuazione delle porzioni del relitto e dei materiali riconducibili alla scoperta originaria secondo continuità causale, topografica e archeologica, nonché la loro valutazione secondo parametri propri del bene culturale. Sulla base di tali risultanze dovrà essere determinata, con motivazione specifica, la percentuale del premio entro il limite massimo previsto dalla legge, senza automatica identificazione né con il quarto del valore, né di quest'ultimo con i costi sostenuti per il

recupero, il restauro, la conservazione o la musealizzazione.

Tali coordinate non esauriscono il potere residuo dell'Amministrazione, ma ne definiscono il legittimo ambito di esercizio.

La risalente pendenza della vicenda, rimasta priva di definizione nonostante le reiterate sollecitazioni degli interessati e le stesse determinazioni interne che avevano individuato l'ufficio competente alla stima, impone di ricordare l'esistenza di un termine certo, decorso il quale sono azionabili gli ordinari mezzi di tutela avverso l'inerzia amministrativa. L'Amministrazione dovrà, pertanto, concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e adeguatamente motivato entro i termini ordinari previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

In definitiva, l'appello deve essere accolto nella parte in cui contesta l'esclusione dei presupposti della valutazione e la conseguente mancata conclusione del procedimento; deve, invece, essere respinto quanto alla richiesta di immediata condanna al pagamento di euro 500.000,00 o di altra somma direttamente determinata in sede giudiziale.

V. La reiezione della domanda di immediata condanna al pagamento di euro 500.000,00 non dà luogo a una reciproca soccombenza tale da giustificare la compensazione.

La soccombenza reciproca, infatti, non può essere desunta dalla mera divergenza quantitativa tra la domanda proposta e l'utilità concretamente riconosciuta, ma presuppone una pluralità di pretese contrapposte o di capi autonomi accolti e respinti, tali da determinare un effettivo frazionamento dell'esito processuale. Non ricorre tale situazione quando il rigetto della domanda pecuniaria immediata costituisca la conseguenza dei limiti propri della tutela accordabile nella fase in cui il potere amministrativo non sia stato ancora esercitato, mentre risulti accolta la censura che investe il nucleo sostanziale della controversia.

L'esito del giudizio non è, dunque, equidistante tra le parti: l'Amministrazione risulta soccombente sulla questione che ha determinato l'instaurazione e la prosecuzione della controversia.

Le spese del doppio grado devono, pertanto, essere poste a carico delle Amministrazioni appellate e liquidate complessivamente in euro 6.000,00, oltre accessori di legge, da corrispondere agli appellanti in solido tra loro dal lato attivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso: n.g.r. 437 del 2024), come in epigrafe proposto:

a) accoglie l'appello nei sensi e limiti indicati in motivazione;

b) dichiara illegittima la mancata conclusione del procedimento relativo alla valutazione della scoperta e alla determinazione del premio di rinvenimento concernente il relitto di Marausa;

c) ordina alla Regione Siciliana – Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, per il tramite degli uffici competenti, di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso e adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi e dei vincoli conformativi enunciati in motivazione;

d) condanna la Regione Siciliana al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida complessivamente in euro 6.000,00, oltre rimborso delle spese generali, I.V.A., C.P.A. e restituzione dei contributi unificati se versati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giuseppe Chinè, Consigliere

Maria Francesca Rocchetti, Consigliere

Antonino Lo Presti, Consigliere

Sebastiano Di Betta, Consigliere, Estensore